



Studio Associato

Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo

Consulenti del Lavoro

Via del Campaccio, 6
20034 San Giorgio su Legnano (MI)

tel: 0331400582
email: info@studio-colombo.com
web: studio-colombo.org

C.F. e P.IVA 10208700152



Gianluca Colombo
n. 1612 C.P.O. Milano

Pierpaolo Colombo
n. 1578 C.P.O. Milano

Cristiano Grimaldi
n. 2677 C.P.O. Milano

S. Giorgio su L. 3 giugno 2025

In G.U. il nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale [l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025](#), che introduce importanti novità in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo nuovo Accordo sostituisce e abroga i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, creando un quadro normativo uniforme.

Di seguito, sintetizziamo le principali modifiche introdotte:

1. Unificazione normativa e abrogazione dei precedenti Accordi

L'Accordo del 17 aprile 2025 abroga i precedenti Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012 e 7 luglio 2016, creando un testo unico che definisce:

- Durata e contenuti minimi dei corsi.
- Modalità di erogazione (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning).
- Verifica finale dell'apprendimento obbligatoria per tutti i corsi.
- Obblighi di aggiornamento periodico.
- Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti.

2. Formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro

Viene introdotto l'obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, anche se non svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). I datori di lavoro dovranno:

- Frequentare un corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei e mobili.
- Completare la formazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- Effettuare un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore

3. Nuove disposizioni per la formazione dei Preposti

La formazione per i preposti è stata rafforzata:

- Durata del corso base aumentata da 8 a 12 ore, da effettuare solo dopo il completamento della formazione lavoratori.
- Aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni (anziché ogni 5 anni).
- Erogazione esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona; l'e-learning non è ammesso.
- Obbligo di verifica finale dell'apprendimento e valutazione dell'efficacia della formazione da parte del datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP, a 6 o 12 mesi dal corso.



Studio Associato

Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo

Consulenti del Lavoro

4. Formazione dei Dirigenti

Le disposizioni per i dirigenti prevedono:

- Riduzione della durata del corso base da 16 a 12 ore.
- Introduzione di un modulo aggiuntivo di 6 ore per dirigenti che operano nei cantieri temporanei o mobili.
- Possibilità di erogazione dell'intero corso in e-learning, con requisiti stringenti.
- Aggiornamento confermato ogni 5 anni.

5. Formazione per l'uso di attrezzature specifiche

Sono stati definiti nuovi percorsi formativi per attrezzature specifiche, tra cui:

- Carriponte: 4 ore di teoria + 6/7 ore di pratica, con aggiornamento quinquennale.
- Operatori di macchine raccogli-frutta e caricatori per movimentazione materiali.

Questi percorsi specifici dovranno concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.

6. Modalità di erogazione della formazione

L'Accordo introduce nuove disposizioni sulle modalità di erogazione:

- E-learning consentito solo su piattaforme LMS certificate, con obbligo di tracciabilità e verifica attiva della partecipazione.
- Videoconferenza sincrona ammessa solo da PC o tablet con connessione individuale; non più ammesse aule virtuali condivise.
- Formazione mista strutturata tra formazione online e in presenza.
- Divieto dell'uso dello smartphone per la partecipazione ai corsi.

7. Requisiti organizzativi e documentali

Per garantire la qualità della formazione, l'Accordo prevede:

- Progettazione formale di ogni attività formativa.
- Conservazione del fascicolo del corso per almeno 10 anni.
- Numero massimo di partecipanti per corso in presenza fissato a 30 persone; per la parte pratica, rapporto massimo di 1 istruttore ogni 6 partecipanti.
- Obbligo di redazione di un verbale finale con i risultati della verifica di apprendimento.
- Attestati devono riportare il codice fiscale del partecipante e l'indicazione delle eventuali equipollenze o esoneri riconosciuti.

8. Obblighi per le aziende

Le aziende dovranno:

- Aggiornare i propri piani formativi alla luce delle nuove disposizioni.
- Verificare la conformità della formazione pregressa.
- Pianificare i corsi di aggiornamento secondo i nuovi criteri.
- Adattare le modalità erogative ai nuovi requisiti normativi.
- Conservare la documentazione dei corsi (attestati, presenze, esiti delle verifiche) per almeno 10 anni.
- Integrare la formazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come parte essenziale del sistema di prevenzione aziendale.



Studio Associato
Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo
Consulenti del Lavoro

9. Entrata in vigore

L'Accordo Stato-Regioni è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, tuttavia gli adempimenti formativi prevedono un periodo di tempo per l'adeguamento degli obblighi previsti:

Decorrenze principali:

- Obbligo formativo per i datori di lavoro: entro 24 mesi dall'entrata in vigore:
- Adeguamento percorsi attrezzature (es. carriponte): entro 12 mesi dall'entrata in vigore.

Per ulteriori dettagli o per programmare la formazione del vostro personale, vi invitiamo a invitiamo a contattare il referente della vostra società in materia di sicurezza.

Cordialmente

STUDIO COLOMBO